

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE ARTandSEEK

**Art 1.** E' costituita con il presente atto l'associazione denominata ARTandSEEK con sede in Roma Via Simone de Saint Bon 18. L'associazione potrà istituire altre sedi in Italia e all'estero.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'associazione e' apartitica e senza scopo di lucro.

Essa si propone di promuovere e favorire la diffusione della Cultura, ispirandosi ai valori di Libertà e di Giustizia ed in assoluta indipendenza come espressi nella CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

### **Art 2. SCOPI**

L'associazione rappresenta gli associati per il perseguimento dei seguenti scopi:

- la diffusione e la promozione della Cultura in ogni ambito della conoscenza umana in particolare nelle arti visive, letterarie, linguistiche, teatrali e musicali;
- in particolare detta associazione si occuperà di promuovere ed organizzare iniziative culturali nonché iniziative educative e di formazione professionale nei settori sopraindicati e comunque in ogni ambito artistico in cui si realizzano i principi stabiliti nell'art. 1 dello Statuto dell'associazione;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica, letteraria e linguistica in generale, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico e linguistico affinché sappiano trasmettere l'amore per l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- attività culturali: visite a musei, luoghi di interesse artistico e città d'arte; corsi d'arte per bambini e ragazzi a partire da 3 anni e per giovani e adulti; laboratori artistici, letterari e laboratori linguistici; mostre d'arte, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli teatrali;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento linguistico e artistico, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriali: pubblicazione di atti legati ad attività museali ed educative, pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, seminari, corsi e laboratori nonché pubblicazione degli studi e delle ricerche compiuti;
- espletamento di tutte le attività ritenute utili anche al fine della promozione, sempre connesse alle attività istituzionali ed al sostentamento dell'associazione, sia sul piano conoscitivo che formativo, tra cui corsi artistici e linguistici, corsi di formazione, svolgimento di convegni e simposi, corsi di studio anche interdisciplinari.

### **Art 3. ASSOCIATI**

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi, le finalità e gli ideali cui e' diretta l'Associazione ARTandSEEK.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati, nonché al versamento della quota associativa annuale dell'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota sociale.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio preventivo annuale.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ed occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile o rimborsabile.

#### **Art 4. DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO**

Il Consiglio Direttivo decide entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione.

L'iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data in cui è stata deliberata.

In caso di rigetto della domanda d'iscrizione potrà esclusivamente essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data del ricorso medesimo.

La mancata decisione nel termine suddetto equivale a silenzio-rigetto.

#### **Art 5. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO**

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con i versamenti della quota associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Non sono ammesse deleghe, tranne che per la partecipazione all'assemblea dei soci nella quale ogni socio può averne un numero non superiore a due.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art 6. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorso un anno dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

#### **Art 7. ORGANI SOCIETARI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori (facoltativo);

## **Art 8. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e deve essere inviata a mezzo email, almeno cinque giorni prima.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e definisce le linee programmatiche;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- delibera in merito ad operazioni di particolare rilievo e incidenza sull'andamento dell'Associazione;
- elegge il Collegio dei revisori dei conti quando previsto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano con delibera maggioritaria dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto con un massimo di tre deleghe, in regola con le quote associative, per socio.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti sul libro dei verbali dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

## **Art 9. COMPOSIZIONE e FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti, con apposito ordine del giorno ed è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. Delibera validamente con la maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente per quattro sedute consecutive vengono dichiarati decaduti con delibera del Direttivo e sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di sostituti il Direttivo provvederà a convocare apposita Assemblea per l'elezione dei componenti necessari.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e la cancellazione degli associati;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni ecc.;
- adottare delibere urgenti su argomenti di competenza dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro sessanta giorni per la ratifica;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art 10. PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli fornisce gli orientamenti generali dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; tiene i contatti ufficiali e istituzionali e dirige le eventuali pubblicazioni ed attività editoriali dell'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Art 11. SEGRETARIO**

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e compie tutte le attività esecutive inerenti alla sua carica per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altri consiglieri a suo insindacabile giudizio.

E' responsabile della corretta tenuta dei libri verbali delle riunioni sia dell'Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo.

#### **Art 12. TESORIERE**

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'associazione in conformità al bilancio preventivo ed alle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente del suo operato.

Egli dovrà tenere in ordine ed effettuare il costante aggiornamento della attività amministrativa e della contabilità.

Il Tesoriere su delega del Presidente potrà avere delega sui conti bancari per effettuare operazioni.

Egli dovrà provvedere a redigere i bilanci preventivi e consuntivi sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sarà responsabile della tenuta contabile delle attività gestionali e dell'archivio amministrativo e contabile.

#### **Art 13. COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da due non soci eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

Ha il diritto di partecipare alle riunioni esprimendo il proprio parere senza diritto di voto.

Il compenso ai membri del collegio dei revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

#### **Art 14. DURATA DELLE CARICHE E ELEZIONI SUPPLETIVE**

Tutte le cariche sociali hanno durata due anni e sono svolte a titolo gratuito; è consentito il rimborso delle spese sostenute secondo i limiti e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo.

I componenti di tutti gli organi collegiali, ad esclusione del Consiglio dei Revisori, in caso di dimissioni, decadenza o incapacità, verranno sostituiti dagli associati che seguono nella graduatoria relativa alle elezioni.

Se la sostituzione riguarda più di un terzo dei componenti dell'organo interessato si procederà a nuove elezioni. Gli eletti con questa modalità dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale di cui fanno parte.

#### **Art 15. PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- erogazioni, donazioni, lasciti o successioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- contributi ed erogazioni liberali.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

#### **Art 16. ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che non siano imposte dalla legge.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea per il perseguimento degli scopi sociali.

#### **Art 17. PAGAMENTO QUOTE**

La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e fa riferimento all'anno solare in corso.

Per nuove iscrizioni che avvengano successivamente al 31 ottobre, il pagamento include l'anno solare successivo.

L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dall'associato, entro il 31 ottobre, atto formale di dimissioni. L'atto di dimissioni ha effetto dal momento della ricezione dello stesso da parte dell'Associazione, ma l'iscritto resta obbligato al pagamento della quota associativa dell'anno in corso e non ha diritto alla restituzione della quota già versata né ad altra forma di rimborso.

#### **Art 18. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

L'associato che si renda responsabile di comportamenti contrari alle regole poste nel presente Statuto o leda in qualsiasi modo il prestigio dell'Associazione, è soggetto a sanzioni disciplinari costituite dalla censura in caso di violazioni valutate di lieve entità o dall'espulsione dall'Associazione in caso di violazioni gravi.

Il Consiglio Direttivo decide riguardo l'espulsione come all'art 6.

#### **Art 19. LIBRI SOCIALI**

I libri sociali sono costituiti da:

- libro degli associati
- libro dei verbali dell'Assemblea
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- libro inventario (facoltativo)

I libri sociali verranno vidimati congiuntamente da Presidente e Segretario prima di essere posti in uso.

Nel libro degli associati verranno annotati cronologicamente e con numero d'ordine progressivo tutti gli associati. Il libro degli associati può essere redatto e conservato in forma elettronica.

#### **Art. 20 REGOLAMENTO**

Un regolamento che detti le norme di attuazione del presente Statuto sarà deliberato dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità che di volta in volta si presenteranno.

#### **Art 21. SCIOGLIMENTO**

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci fondatori e dei due terzi dei soci presenti in Assemblea, essendo l'Assemblea validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art 22. NORME FINALI**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.